




CITTÀ DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Redatto dal Dirigente all'Ambiente Ing. Mario Raniolo e Arch. Maria Cristina Libero.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.del

INDICE

Art. 1. FINALITÀ	p. 3
Art. 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	p. 3
Art. 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO	p. 3
Art. 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE	p. 4
Art. 5. FORMAZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE	p. 5
Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA	p.5
Art. 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE	p.5
Art. 8. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE	p.6
Art. 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO	p.7
Art.10.COMPITI DEL COMUNE	p.7
Art.11.CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE	p.7
Art. 12. REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI E NORMATIVE ATTINENTI L'OPERATO DI ISPETTORE AMBIENTALE	p.8
Art. 13. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.	p.8
Art. 14. PROCEDURA SANZIONATORIA E CONTENZIOSO	p.9

Art. 1. FINALITÀ

Il Comune di Monselice istituisce la figura di **Ispettore Ambientale Comunale**, al fine di un corretto funzionamento delle attività di difesa dell'Ambiente, a tutela del territorio e per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale. Le attività degli "Ispettori Ambientali" si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell'igiene ambientale. Il presente regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, e potrà essere modificato e/o integrato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti alla normativa. Si evidenzia quanto segue: il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sancisce all'art. 192 il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; l'art. 262 del medesimo decreto, facendo salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, legittima la Provincia in via principale ed il Comune in via residuale ad esplicitare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato di rifiuti o di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune; il regolamento comunale vigente per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio, nonché le ordinanze comunali in materia prescrivono norme sul conferimento e la raccolta dei rifiuti, prevedendo sanzioni per la violazione delle stesse di competenza comunale. Le finalità peraltro debbono trascendere l'aspetto puramente repressivo delle violazioni, per estrinsecarsi in forme di intervento più complesse che consentano un effettivo controllo, la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo e soprattutto un'azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.

Art. 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune o direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

l'Ispettore Ambientale Comunale è un dipendente comunale che espleta l'attività di vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio;

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Locale alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 1, è affidata, altresì, agli **Ispettori Ambientali** che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente regolamento. Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di norma nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali altro personale, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE- AMBITO DI ATTIVITÀ

L'**Ispettore Ambientale Comunale**, si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale per svolgere le seguenti attività:

1. Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
2. Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
3. Vigilanza, Locale Municipale ed in coordinamento con la stessa, delle irregolarità riscontrate, durante l'espletamento della propria attività di vigilanza, per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.
4. . In riferimento alle violazioni di cui al punto 3 del presente articolo si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale dovrà essere limitata alla verifica della seguenti violazioni:
 - a) Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es. gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es. lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano dai contenitori);
 - b) Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai contenitori);
 - c) Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
 - d) Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro ecc. nel contenitore per RSU);
 - e) Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare sul suolo;
 - f) Mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane)
 - g) Mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani (es. non avere con sé un sacchetto);
 - h) Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell'auto).
 - i) mancato rispetto del decoro delle proprietà private in ordine a:
 - regolare sfalcio dell'erba e rimozione dello sfalcio;
 - regolazione delle siepi, taglio rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione di quanto tagliato;

- abbandono di rifiuti che possono diventare ricettacolo di animali indesiderati, con effetti dannosi alla salute pubblica;
- mancata cura di aree degradate;
- mancata cura di recinzioni, mura di cinta e quant'altro possa inficiare il decoro degli ambienti circostanti;
- mancata messa in sicurezza di aree e/o elementi privati che possono arrecare danni a persone e/o cose;

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale e/o anche eventualmente nel territorio di comuni convenzionati. L'Ispettore Ambientale Comunale dovrà espletare le sue funzioni di controllo e verifica conformemente ai programmi di lavoro concordati con il Dirigente dei Servizi Ambientali, ai disciplinari di servizio e agli ordini di servizio predisposti dal Dirigente.

Art. 5. FORMAZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno frequentare specifico corso e superare l'esame finale innanzi ad una apposita commissione. I nominativi di chi ha superato con esito positivo l'esame, saranno inseriti in una apposita graduatoria di merito. La durata del corso di formazione sarà non inferiore a 20 ore.

Per poter ottenere l'ammissione all'esame finale ed essere utilmente collocato in graduatoria il candidato dovrà partecipare ad almeno l'ottanta per cento del totale del monte ore del corso.

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti: o Essere Cittadino Italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;

- a) Aver raggiunto la maggiore età;
- b) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado
- c) Godere dei diritti civili e politici;
- d) Non aver subito condanna anche non definitiva a pena per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- e) Non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- f) Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
- g) Conoscere il territorio del Comune di Monselice;
- h) Essere dipendenti del Comune di Monselice;
- i) Avere superato positivamente l'esame finale del Corso di Formazione;

In caso di mancata adesione da parte di personale interno l'Amministrazione comunale può attingere esternamente nei limiti e nel rispetto delle norme in vigore in materia.

Art. 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

La qualifica di Ispettore Ambientale ha la durata di anni uno ed è soggetta rinnovo.

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte all'art. 5 del presente regolamento. Il Sindaco emetterà il Decreto di nomina di Ispettore/i Ambientale/i, per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio, seguendo l'ordine della graduatoria.

Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Tale Decreto avrà durata annuale e potrà essere rinnovato, sospeso e revocato.

All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, potrà indossare apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Monselice ed essere munito di macchina fotografica. Svolge l'incarico come dipendente del Comune di Monselice.

Art. 8. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'Ispettore Ambientale comunale, nello svolgimento dei propri compiti, con particolare riguardo all'attività di informazione e sensibilizzazione alla cultura ambientale, è di supporto alle attività di controllo del territorio da parte del Comando della Polizia Locale. L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- a) Assicurare il servizio così come stabilito e affidato alla responsabilità del Dirigente del Servizio Ambiente
- b) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- c) Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- d) Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- e) Compilare in modo chiaro e completo, i rapporti di servizio, i verbali, e le segnalazioni da far pervenire entro 24 ore successive al Comando della Polizia Locale di Monselice, e al Dirigente del Servizio Ambiente, così come i verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle norme vigenti per l'irrogazione della sanzione amministrativa secondo quanto dalle Ordinanze comunali;
- f) Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- g) Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
- h) Nell'arco della stessa giornata l'attività di Ispettore Ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza.
- i) Informare tempestivamente il Corpo della Polizia Locale circa le violazioni riscontrate sul territorio e di competenza dell'Amministrazione Provinciale, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.

Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.

l'Ispettore Ambientale per l'accertamento degli illeciti può:

- assumere informazioni;
- procedere alle ispezioni di cose e luoghi diversi dalla propria privata dimora;

- effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
- compiere operazioni tecniche.

La contestazione immediata e l'assunzione di informazioni devono essere inviate alla Polizia Locale.

È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente. L'Ispettore Ambientale Comunale dovrà espletare le sue funzioni di controllo e verifica conformemente ai programmi di lavoro e agli orari di servizio concordati con il Dirigente dei Servizi Ambientali, ai disciplinari di servizio e agli ordini di servizio predisposti dal Dirigente.

Art. 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale — Carabinieri — Polizia di Stato — Guardia di Finanza — Corpo Forestale dello Stato — Polizia Provinciale, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico da parte del Sindaco. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. Al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con Decreto monocratico.

Art. 10. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti e coperture assicurative) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Dirigente del Servizio Ambiente in accordo con Comandante di Polizia Municipale.

Art. 11. CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Qualora non ci fossero in programma l'organizzazione di corsi per ispettori ambientali da parte di enti terzi specializzati in corsi di aggiornamento, il Comune può organizzare un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali. Il corso di formazione sarà offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. Il Corso di formazione, della durata minima di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, individuato dal Dirigente dei Servizi Ambientali. Il responsabile del Servizio è responsabile dell'intero procedimento compresa l'indizione del

bando per la selezione, l'organizzazione, la scelta della docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- a) La figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
- b) Esame della normativa in materia ambientale, statale, regionale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
- c) Esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- d) Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- e) Il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art. 12. REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI E NORMATIVA ATTINENTI L'OPERATO DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE.

L'Ispettore Ambientale comunale sarà chiamato a far rispettare i Regolamenti comunali vigenti e le ordinanze Sindacali o dirigenziali in essere o che verranno emessi in materia.

Regolamenti

- a) Regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- b) Regolamento comunale di Polizia Rurale.
- c) Regolamento di Polizia Urbana.
- d) Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali.

....
.....

Ordinanze

- a) Ordinanza Sindacale n° 157 del 31 Agosto 2017 dettante "Disposizioni in materia di decoro urbano e igiene ambientale degli spazi privati del territorio comunale di Monselice".
- b) Tutte le Ordinanze specifiche e dirette emesse dal Sindaco o dai Dirigenti in materia ambientale

Normativa

- a) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Codice Ambiente e s.m.i.;
- b) L. 689/81 Legge di depenalizzazione e s.m.i.;
- c) Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n° 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e s.m.i.;
- d) Legge regionale 21 gennaio 2000 n°. 33 e sue mm. E ii.

Art. 13. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Gli "Ispettori Ambientali", utilizzando un modello di verbale predisposto dall'Amministrazione Comunale, provvederanno all'accertamento delle violazioni amministrative di cui agli artt. 192 e 226 comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 così come sanzionate dall'art. 255 medesimo decreto, nonché alle violazioni previste dal regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio e dalle ordinanze comunali in materia. Per ciascuna violazione, il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi mediante versa-

mento in apposito conto corrente postale intestato alla Provincia od al Comune di Monselice per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14. PROCEDURA SANZIONATORIA E CONTENZIOSO

Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni è regolato dalla legge n.689/81. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti compiuti dagli "Ispettori Ambientali" sono di competenza, ai sensi dell'art. 262 D. Lgs. n.152/06, della Provincia di Padova

In materia di conferimento dei rifiuti e di smaltimento degli imballaggi di cui all'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la procedura sanzionatoria e la relativa attività (sino alla riscossione della sanzione in misura ridotta) derivante dagli accertamenti compiuti dagli "Ispettori Ambientali" sono di competenza del Comune ed attribuite al Corpo di Polizia locale, il quale è incaricato della definizione dei tempi e delle modalità per l'attuazione dell'attività stessa. È posta altresì a carico del Comune di Monselice la gestione della restante procedura sia nella fase amministrativa (ex art. 18 e s.s. legge 689/81) sia nella fase giurisdizionale (ex art. 22 e s.s. legge 689/81), sia nella fase del recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse (ex art. 26 e s.s. legge 689/81).

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato della definizione dei tempi e delle modalità dell'attività stessa. È posta altresì a carico del Comune di Monselice l'attività di collegamento con la Provincia fornendo, nei termini indicati, quanto richiesto dalla stessa ai fini dell'istruttoria e del procedimento sanzionatorio amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Avv. Maurizio Galci



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maurizio Locca